



COMUNE DI VARZI

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

L'anno **2021**, addi **trenta**, del mese di **Marzo**, alle ore **19:00**, Nella sala Consiliare - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Presidente del Consiglio Giacomo Tagliani.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sandro Sciamanna.

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	PALLI GIOVANNI	SI	
2	ALBERTAZZI CARLO	SI	
3	INDOLENTI GABRIELE	SI	
4	TAGLIANI GIACOMO	SI	
5	TAMBORNINI DANILO	SI	
6	GINELLI PAOLO		SI
7	POCHINTESTA GIORGIO	SI	
8	LAZZATI FEDERICA	SI	
9	ANTONIAZZI LUIGI		SI
10	REBOLLINI MARIAROSA ANGELA	SI	
11	VARNI ANGELO	SI	
12	BANFI MIRKO	SI	
13	NICORA MARCO	SI	

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Premesso che la proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere ai sensi di legge, per quanto riguarda la **REGOLARITA' CONTABILE**;

Il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere ai sensi di legge, per quanto riguarda la **REGOLARITA' TECNICA**;

In prosieguo di seduta si passa al punto all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote per Imposta Municipale Propria anno 2021".

Espone la proposta il Presidente del Consiglio;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTO l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, categoria D10, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

PREMESSO che la legge di Stabilità per l'anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 160/2019, art. 1, comma 738, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 739 a 782 della medesima legge che definiscono la nuova imposta IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, del 15/05/2020;

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni sopra esposte stante l'abolizione della Tasi e le nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica rideterminare le relative aliquote

RITENUTO opportuno approvare per il 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica come da tabella allegata:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU <u>Vedi art. 9, comma 1, del Reg.to IMU</u>
ALiquota per abitazione principale categoria	5 per mille (detrazione € 200,00)

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile <u>Vedi art.12 Reg.to IMU</u>
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Immobili merci	1 per mille
Fabbricati rurali	0 (zero) aliquota azzerata
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria- nuova IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU <u>Vedi art. 9, comma 1, del Reg.to IMU</u>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile <u>Vedi art.12 Reg.to IMU</u>
Aliquota per le aree edificabili	10,6 per mille
Immobili merci	1 per mille
Fabbricati rurali	0 (zero) aliquota azzerata
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	10,6 per mille

3) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, e le relative pertinenze, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha conseguito il seguente risultato:

Voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giacomo Tagliani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Sciamanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata in data all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 16/04/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 30/03/2021. ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro Sciamanna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ nei termini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sandro Sciamanna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

10/03/2021

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Belcredi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

10/03/2021

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO
Dott.ssa Adriana Belcredi